

## Vademecum per l'uso:

ultimo aggiornamento: 30.03.2018

### COIBENTAZIONE STRUTTURE VERTICALI E ORIZZONTALI

SONO AGEVOLABILI GLI INTERVENTI SULLE STRUTTURE OPACHE VERTICALI E ORIZZONTALI (COPERTURE E PAVIMENTI), DELIMITANTI IL VOLUME RISCALDATO VERSO L'ESTERNO, VERSO VANI NON RISCALDATI E CONTRO TERRA CHE RISPETTINO I REQUISITI DI TRASMITTANZA TERMICA  $U$  ( $W/m^2K$ ) RIPORTATI IN TABELLA 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

#### CHI PUÒ ACCEDERE:

tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio;

In luogo delle detrazioni i beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito<sup>(1)</sup>.

#### PER QUALI EDIFICI:

- alla data della richiesta di detrazione, **devono essere "esistenti"** ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- devono essere **dotati di impianto termico**, come definito dalla nostra FAQ n.24 (<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf>);

#### ENTITA' DEL BENEFICIO:

è possibile detrarre il **65%** delle spese totali sostenute;

il **limite massimo di spesa** ammissibile è di **60.000 €** per unità immobiliare<sup>(2)</sup>.

### REQUISITI DELL'INTERVENTO:

#### REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO:

- deve configurarsi come coibentazione di strutture già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento);
- deve delimitare un volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati o contro terra;
- i valori di trasmittanza termica finali ( $U$ ) devono essere inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010;
- devono essere rispettate le leggi e le normative nazionali e locali in tema di efficienza energetica.

#### SPESE AMMISSIBILI:

- fornitura e posa in opera di materiale coibente;
- fornitura e posa in opera di materiali ordinari;
- demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
- opere provvisoriale e accessorie;

<sup>(1)</sup> Per maggiori approfondimenti si rimanda al "Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2017"

<sup>(2)</sup> Se l'intervento è eseguito contestualmente alla sostituzione dei serramenti la detrazione massima complessiva rimane di €60.000.

- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell'APE.

## DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

### DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA:

"Scheda descrittiva dell'intervento", trasmessa esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (per il 2018: <http://finanziaria2018.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere<sup>(3)</sup>, compilata e firmata da un tecnico abilitato.

### DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE:

di tipo tecnico:

- **asseverazione redatta da un tecnico abilitato**<sup>(4)</sup>, che deve attestare il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra:

e inoltre:

- **copia della relazione tecnica**, di cui all'art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/05 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
- **Attestato di Prestazione Energetica** (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni;
- **originale della documentazione inviata all'ENEA** debitamente firmata (per ulteriori informazioni, si rimanda alla nostra FAQ n. 13).
- **schede tecniche** dei materiali e dei componenti;

di tipo amministrativo:

- **fatture relative alle spese sostenute**;
- **ricevuta del bonifico bancario o postale**, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero di partita IVA e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario;
- **ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID)**, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

[http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/coibentazione\\_strutture.pdf](http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/coibentazione_strutture.pdf)

<sup>(3)</sup> La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra FAQ n.43 e si seguano le procedure in essa riportate.

<sup>(4)</sup> In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:

- sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).